



Ministero dell'istruzione e del merito  
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto  
**DIREZIONE GENERALE**  
**Ufficio III - Personale della scuola**  
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia-Mestre

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale  
e, p.c. Ai Rappresentanti Regionali Organizzazioni  
Sindacali Comparto Istruzione e Ricerca- sez.  
Scuola

Oggetto: Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie del Personale della Scuola per l'anno scolastico 2024/2025.

Si trasmette la nota AOODGPER prot. n. 101933 del 4.07.2024, con la quale il Ministero fornisce indicazioni sulle Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie del personale docente, educativo ed ATA, a seguito della sottoscrizione in data 27 giugno 2024 con le OO.SS. dell'Intesa - allegata alla presente - volta a prorogare per l'anno scolastico 2024/25 le disposizioni del C.C.N.I., sottoscritto in data 8 luglio 2020, vigente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22, nelle more della conclusione delle trattative volte al rinnovo del CCNI Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie personale docente, educativo ed A.T.A, e a fornire talune precisazioni.

### **ASSEGNAZIONI PROVVISORIE ED UTILIZZAZIONI**

Anzitutto, si rammenta che l'articolo 5, comma 20, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con legge 21 giugno 2023, n. 74, modificando l'articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dispone che ai docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2023/24.

Si fa presente che potranno presentare istanza di assegnazione provvisoria e utilizzazione **nell'ambito della provincia di appartenenza** anche i docenti assunti a seguito delle procedure straordinarie di cui

- all'art. 59, comma 4, del decreto-legge n. 73/2021, convertito con legge 23 luglio 2021, n. 106;
- all'art. 59, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 73/2021, convertito con legge 23 luglio 2021, n. 106;
- all'art. 5-ter del decreto-legge 228/2021, convertito con legge 25 febbraio 2022, n. 15;
- all'art. 5, commi 5 e 6, del decreto-legge 23 aprile 2023, n. 44, convertito con legge 21 giugno 2023, n. 74, qualora rientrino nelle categorie previste dall'art. 1, comma 5, dell'Intesa di proroga del 27 giugno 2024, cui si rimanda per un'attenta lettura,

che abbiano sottoscritto un contratto a tempo determinato nel corso del quale svolgono e superano con esito positivo nell'anno scolastico 2023/24 il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

La convalida di tali domande da parte degli Uffici è pertanto subordinata al superamento nell'a.s.2023/24 del percorso annuale di formazione e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

Considerato quanto stabilito dall'art. 34, comma 8, CCNL Comparto istruzione e ricerca - Periodo 2019 - 2021 - sottoscritto in data 18 gennaio 2024, in deroga ai vincoli di permanenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e dell'art. 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si evidenzia che ai docenti di cui alle procedure straordinarie richiamate nel precedente paragrafo, è comunque garantita la partecipazione alle procedure di **mobilità annuale anche interprovinciale**, purché rientrino nelle categorie previste dall'art. 1, comma 5, dell'Intesa di proroga del 27 giugno 2024, cui si rimanda per un'attenta lettura.

Il personale che rientri nelle categorie previste dall'art. 1, comma 5, dell'Intesa di proroga del 27 giugno 2024 deve allegare la dichiarazione personale, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 445/2000, di trovarsi in una delle condizioni ivi richiamate nonché, nei casi di cui alle lettere b), c) e d), allegare la documentazione/certificazione comprovante la propria specifica situazione legittimante (a titolo esemplificativo, certificazioni relative all'invalidità e/o alla disabilità).



*Ministero dell'istruzione e del merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto*  
**DIREZIONE GENERALE**  
**Ufficio III - Personale della scuola**  
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia-Mestre

Giova porre attenzione anche sulla lavoratrice vittima di violenza di genere, di cui trattasi all'art. 1, comma 11, dell'Intesa di proroga del 27 giugno 2024, inserita in specifici percorsi di protezione di cui all'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, ovvero in presenza di atto del tribunale che attesta la specifica condizione, che può presentare domanda di mobilità annuale per una provincia o comune diverso da quello di residenza, salvo il caso di comuni con più distretti sub-comunali, ovvero, nel caso di violenza riconducibile al luogo di lavoro, per lo stesso comune in cui presta l'attività lavorativa.

La lavoratrice deve allegare la dichiarazione personale, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 445/2000, comprovante l'inserimento in specifici percorsi di protezione di cui al citato art. 24, comma 1, ovvero l'atto del tribunale che attesta la specifica condizione.

Alla luce della normativa sopra richiamata, sarà implementata una funzione di controllo del sistema informatico che in fase di convalida della domanda da parte degli Uffici territoriali competenti segnalerà il personale docente soggetto alla specifica disciplina, consentendo, pertanto, agli Uffici stessi di applicare i limiti previsti alla mobilità o di consentire la partecipazione alla mobilità ai docenti che si trovino in una delle deroghe normativamente o contrattualmente previste, come sopra richiamate.

Sono ammessi a partecipare alle procedure di mobilità annuale anche i Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi immessi in ruolo a conclusione del concorso ordinario di cui al DD 2015 del 20.12.2018 ed il personale ATA a tempo parziale, reclutato in esito alle procedure selettive di cui

- all'articolo 58, commi 5 ss., del decreto-legge n. 69 del 2013 (ex L.S.U.)
- all'articolo 1, commi 619 e 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,

e che non abbia beneficiato della trasformazione contrattuale del rapporto a tempo pieno. Per il predetto personale l'accesso alle operazioni è possibile solo sulle disponibilità di spezzoni non inferiori al corrispondente orario di servizio in godimento.

Considerato che è stato sottoscritto un nuovo CCNL, ma non il nuovo CCNI, essendo stati gli effetti di quello relativo agli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22 prorogati anche per l'anno scolastico 2024/25, i contratti integrativi regionali – Personale Docente ed Educativo, Personale ATA – sottoscritti con le OO.SS. in indirizzo in data 17 luglio 2020, si applicano in via residuale e nei limiti della compatibilità con il nuovo CCNL e l'intesa del 27 giugno 2024.

Le date e le scadenze delle operazioni sono quelle indicate nella nota prot. n. 101933 del 4.07.2024.

Resta inteso che

- tutte le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria ai sensi degli artt. 9 e 19 del CCNI dovranno svolgersi in tempo utile per consentire il corretto avvio del prossimo anno scolastico;
- per ulteriori indicazioni, non espressamente richiamate nella presente nota, si rimanda alla documentazione trasmessa dal Ministero.

Si chiede di dare la massima urgente diffusione della nota AOODGPER prot. 101933 del 4.07.2024 alle istituzioni scolastiche di competenza.

#### **MODALITA' DI COPERTURA DEI POSTI VACANTI O DISPONIBILI DI D.S.G.A.**

Relativamente alle modalità di copertura dei posti vacanti o disponibili della posizione di lavoro di direttore dei servizi generali ed amministrativi, si informano le SS.LL. che al fine di garantire un adeguato coordinamento con l'art. 57 del nuovo CCNL e con la sua disciplina attuativa, è stato riformulato il contenuto dell'articolo 14 del CCNI. A tale riguardo, ferma restando l'applicazione degli articoli 12 e 13 del CCNI, al personale aspirante alle utilizzazioni ex art. 14 CCNI gli incarichi dovranno essere conferiti secondo l'ordine di priorità e sulla base dei criteri definiti con l'art. 1, comma 10, dell'Intesa di proroga del 27 giugno 2024, cui si rimanda per un'attenta lettura, unitamente a quanto precisato nella nota ministeriale.

#### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**



Ministero dell'istruzione e del merito  
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto  
**DIREZIONE GENERALE**  
**Ufficio III - Personale della scuola**  
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia-Mestre

In caso di presentazione di istanze da parte del personale interessato alla mobilità secondo modalità diverse dall'utilizzo del portale Istanze *on line* del sito del MIM, si raccomanda di garantire l'osservanza delle modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale ovvero tutte le attività di trattamento dei dati personali devono essere svolte dagli Uffici e dalle istituzioni scolastiche nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni, di cui al regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, di cui alle Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014.

Si sottolineano, altresì, gli obblighi d'informazione nelle relazioni sindacali. In particolare, gli Uffici territoriali competenti comunicheranno alle OO.SS gli esiti analitici delle operazioni di mobilità e le OO.SS. tratteranno i predetti dati osservando la disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali.

Infine, relativamente all'obbligatorietà della pubblicazione delle graduatorie e ai dati che in esse devono essere contenuti, l'art. 1, comma 6, dell'Intesa, stabilisce che laddove l'art. 20, comma 3, primo periodo, del CCNI prevede che *"avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico o dall'autorità/ufficio territoriale competente [omissis] è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 5 giorni dalla pubblicazione o notifica dell'atto, rivolto all'organo che lo ha emanato"*, la pubblicazione delle anzidette graduatorie, che devono recare l'indicazione, a fianco di ogni nominativo, della scuola di destinazione, della tipologia di posto richiesto, del punteggio complessivo, delle eventuali precedenza, deve intendersi come obbligatoria e deve avvenire nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, al regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, e alle Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014.

IL DIRETTORE GENERALE  
Marco Bussetti

*Firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse*